



# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA N.7 DEL 5.04.2019

**OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO ACQUE FOSSO DELLA MADONNA.**

## IL SINDACO

**Premesso che**, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini circa presunti sversamenti di liquami nella rete delle acque bianche che attraversa parte del territorio comunale, i quali sarebbero convogliati direttamente nel Fosso della Madonna, immediatamente a valle dell'attraversamento dello stesso Fosso alla Piazza Aldo Moro, con Ordinanza Sindacale n.6 del 5.04.2019 è stato disposto che il dipendente comunale, Sig. De Rose Giovanni, addetto al servizio idrico-integrato con la qualifica di fontaniere comunale, effettui, con l'impiego di liquidi traccianti, tutte le necessarie verifiche degli scarichi fognari delle singole utenze afferenti alle rete delle acque bianche che attraversa la porzione del territorio comunale oggetto di segnalazione, ovvero il versante a monte della Piazza Aldo Moro, compresi gli scarichi fognari delle utenze alla piazza medesima;

**Rilevato che** le acque del sopra menzionato Fosso della Madonna vengono usualmente impiegate, su tutto il territorio comunale, sia a scopo irriguo che per dissetare mandrie e greggi;

**Considerato che** in tale fase di controllo sugli scarichi di natura civile e non civile e di verifica sull'immissione abusiva di acque bianche nella rete nera collegata al depuratore, al fine della salvaguardia della salute pubblica ed al solo scopo precauzionale, si ritiene opportuno dover VIETARE l'attingimento di acque sia a scopo irriguo, che per dissetare mandrie e greggi lungo l'intero tratto del Fosso della Madonna che attraversa il territorio comunale di Fagnano Castello;

**Dato atto che** nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che demandano al Sindaco l'adozione di ordinanza trattandosi di situazioni contingibili e urgenti;

**Che** fra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, ci sono la salvaguardia della pubblica incolumità, la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, compreso, naturalmente, quello di inquinamento ambientale;

**Considerato che** risulta necessario adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni provvedimento ritenuto utile e urgente, atto a scongiurare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**Visto** l'art. 54 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.;

**Visto**, altresì, l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

## ORDINA

**È VIETATO l'attingimento delle acque, sia per scopi irrigui, che per dissetare mandrie e greggi, o per qualunque altro scopo, lungo l'intero tratto del Fosso della Madonna che attraversa il territorio comunale di Fagnano Castello;**

## ORDINA

a chiunque di rispettare la presente ordinanza ed alla Polizia Locale di vigilare sulla sua esecuzione;

## AVVERTE

**Che** contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Calabria nel termine di 60 gg. dalla notificazione (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24.11.1972 n. 1199 e s.m.).

## DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale.

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Fagnano Castello;

Che il presente provvedimento sia comunicato:

- ✓ al Comando dei Carabinieri di Fagnano Castello;
- ✓ alla Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, li 05.04.2019

Il Sindaco  
Giulio TARSITANO